

### 4.3. Regole sui messaggi trasmessi

I flussi informativi, inviati tramite upload o porta di dominio, dovranno avere una dimensione massima di 200 KB per singola "unità di trasmissione" (file o messaggio).

Ogni "unità di trasmissione" deve essere identificata univocamente nell'ambito dell'Ente/Amministrazione che effettua la trasmissione con Nomenclatura univoca.

Questa nomenclatura potrà essere così strutturato:

**EEEEEEEE.ISEE.INPS.AAAAMMGG.NNNNNNN**

Dove:

**EEEEEEEE** è il codice dell'Ente erogatore secondo la codifica prevista dal sistema di accesso dell'INPS;

**ISEE.INPS** è una stringa fissa;

**AAAAMMGG** è la data di trasmissione del file;

**NNNNNNN** è un numero progressivo univoco nell'ambito dell'ente e della data di trasmissione.

L'insieme delle informazioni che costituiscono la Banca Dati ISEE sono riportate nei capitoli successivi.

### 4.4. La comunicazione di informazioni tra INPS ed AE ai fini del calcolo dell'ISEE.

Come si accennava nel par. 1 del presente documento, l'ISEE dovrà essere calcolato sulla base delle informazioni rese dal dichiarante in autodichiarazione nonché delle informazioni disponibili negli archivi INPS e di AE.

In particolare, il dichiarante, se non in specifiche ipotesi (art. 10, comma 7, lett. e) del DPCM), non dovrà fornire le componenti reddituali, essendo queste disponibili negli archivi di AE, mentre dovrà auto-dichiarare, ai sensi dell'art. 10, comma 8 del DPCM, le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'art. 5, comma 4 del DPCM; ciò in attesa che, ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU ed alla luce della evoluzione della disponibilità delle

informazioni, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, siano identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui è possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

L'Istituto, dunque, procede ad scambio di informazioni con AE ai fini del calcolo dell'ISEE, che si connota diversamente a seconda della "tipologia" di informazione.

Più precisamente, in considerazione del fatto che le componenti reddituali non sono più auto-dichiarate, AE, ricevuti i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare, dovrà trasmettere ad INPS, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del D.P.C.M., le informazioni che "integrano" il corredo delle informazioni auto-dichiarate.

Viceversa, con riferimento alle informazioni relative alle componenti patrimoniali auto-dichiarate, AE, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3 dello stesso D.P.C.M., dovrà comunicare all'INPS solo l'esistenza di omissioni o difformità, rispetto alle informazioni presenti nelle proprie banche dati, in osservanza del principio di non eccedenza del trattamento ai sensi dell'art. 11 del *Codice*.

Le modalità di comunicazione di detti dati tra INPS e AE sono riportate nel successivo 5.2.

## **5. Struttura dei flussi informativi**

### **5.1: Struttura flusso XML delle DSU**

La struttura dei file XML contenenti le DSU, che gli enti dovranno inviare all'INPS al fine di ottenere il calcolo dell'ISEE, è descritta nel file "DocumentoTecnicoXsd\_Dichiarazione.pdf" allegato D

### **5.2: Struttura Flusso con Agenzia delle Entrate**

Le comunicazioni delle informazioni con Agenzia delle Entrate è basata su file di tipo sequenziale scambiati su piattaforma ftp securizzata in modalità batch, secondo un protocollo richiesta-risposta asincrono che prevede un intervallo di tempo massimo di quattro giorni lavorativi tra l'invio della richiesta e la ricezione della risposta.

Il dettaglio delle strutture dati è descritto nel file **Tracciato comunicazioni con Agenzia Entrate.xls** (allegato E).

#### **5.2.1. Struttura Richieste da INPS ad Agenzia delle Entrate**

I file che verranno inviati dall'INPS, conterranno al massimo 100.000 richieste, relative a soggetti dichiaranti che hanno presentato una DSU.

Come riferimento per identificare il soggetto dichiarante o altro componente il nucleo familiare verrà utilizzato il codice fiscale utilizzato per recuperare informazioni di tipo reddituale.

- Nel file saranno inserite anche le informazioni relative alle componenti patrimoniali che il dichiarante ha indicato nella DSU; l'Agenzia delle Entrate, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, dovrà comunicare solo l'esistenza di omissioni o difformità, rispetto ai dati presenti nel file.

I file di richiesta contemplano le seguenti categorie di informazioni:

- Informazioni di servizio (identificazione, consistenza e collocazione temporale del file);
- Identificazione dei componenti il nucleo familiare (codice fiscale);
- Dati patrimoniali autodichiarati dal dichiarante per ogni componente il nucleo familiare.

#### **5.2.2. Struttura risposte da Agenzia delle Entrate ad INPS**

Il file di ritorno dall'Agenzia delle Entrate sarà implementato con le informazioni di tipo reddituale richieste per il calcolo dell'Indicatore e, riguardo al patrimonio mobiliare, rappresenterà le indicazioni circa l'esistenza di omissioni o difformità.

I file di risposta da Agenzia delle Entrate a INPS contemplano le seguenti categorie di informazioni:

- Informazioni di servizio (riferimenti ai relativi file di richiesta, consistenza e collocazione temporale della risposta);
- Informazioni reddituali relative ad ogni componente il nucleo familiare, necessarie al calcolo degli indicatori ISEE;
- Informazioni di riscontro circa eventuali difformità o omissioni relativamente al patrimonio mobiliare di ciascun componente il nucleo familiare.

#### **6. Regole tecniche, protocolli per la consultazione delle informazioni**

Come si accennava nel cap. 2, i soggetti che accedono al SII in modalità di consultazione sono, oltre l'INPS, il dichiarante, il componente, i soggetti incaricati della ricezione della DSU, l'ente erogatore, la Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate. Di seguito si illustrano le regole tecniche per la consultazione delle informazioni del SII, da parte dei predetti soggetti, diversificate in relazione agli accessi e alla tipologia di informazioni.

I dati trasmessi saranno raccolti in un archivio interno INPS, elaborati e interconnessi ad ulteriori archivi INPS interessati, nel paragrafo 9 sono riportate le regole di conservazione dei dati sul SII.

Nell'allegato B è riportata una tabella che schematizza quali sono i dati accessibili per ognuno dei soggetti aventi titolo. I canali messi a disposizione per la consultazione della Banca dati sono:

- Sito WEB
- Flussi xml via https
- Cooperazione applicativa

Tutti gli accessi a SII, attraverso i diversi possibili canali, sono oggetto di tracciatura e monitoraggio, finalizzato quest'ultimo a rilevare eventuali fenomeni di utilizzo improprio dei PIN. In particolare, è inibita la possibilità di utilizzare lo stesso PIN da più postazioni contemporaneamente e sono oggetto

di indagine situazioni per le quali il numero di posizioni consultate nell'unità di tempo si discosta significativamente dalla media (sia nel breve termine che nell'arco della giornata).

#### **6.1. La consultazione delle informazioni da parte di INPS.**

L'INPS può accedere all'attestazione riportante l'ISEE, al contenuto della DSU nonché agli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS ed AE, senza limitazioni territoriali.

#### **6.2. La consultazione delle informazioni da parte dell'ente erogatore.**

L'ente erogatore, qualora il richiedente o altro componente il suo nucleo familiare, abbia già presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo alla BDI. Ai fini dell'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione sociale agevolata richiesta, l'ente erogatore presso il quale il richiedente abbia presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate, può acquisire il valore ISEE, la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità (art. 11, comma 10).

Per effetto del combinato disposto dei commi 6 e 10 dell'art. 11, l'ente erogatore può richiedere all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede sia all'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, da esso erogati a qualunque titolo, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF, sia ai controlli sulle informazioni auto-dichiarate dal dichiarante, ed in questa ultima ipotesi, qualora accerti la non veridicità dei dati, provvede a dare comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

In ogni caso di consultazione del SII, è fatto obbligo all'ente erogatore di rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alla singola finalità istituzionale perseguita, nonché di indispensabilità qualora si tratti di dati sensibili, astenendosi dall'acquisire informazioni che possano risultare

ultronee rispetto alle necessità legate all'erogazione della singola prestazione per la quale accedono al Sistema.

Il rispetto di tali regole di accesso sarà oggetto di controlli da parte dell'INPS ed eventuali accessi illegittimi e non conformi alla normativa in materia di trattamento di dati personali saranno oggetto di segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali e i dati acquisiti non saranno inutilizzabili dall'ente erogatore.

Gli Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate accedono ai dati di propria pertinenza, sulla base della comunicazione al sistema ISEE della tipologia e del protocollo di una domanda di prestazione per il soggetto beneficiario che appartenga al nucleo ISEE interrogato.

Inoltre, per effetto dell'art. 11, comma 10, l'INPS fornisce all'ente erogatore le informazioni analitiche, necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi, rese anonime secondo la tecnica di seguito illustrata.

Le posizioni individuali, dei componenti i nuclei familiari ai fini ISEE, sono trasmesse prive dei dati anagrafici (CF, cognome, nome, data e luogo di nascita). Tali posizioni vengono identificate con un codice numerico, che ha natura casuale e non progressiva senza alcun riferimento ai dati oggetto di trattamento, creato appositamente per anonimizzare i dati in questione. Saranno applicati dei valori soglia per le variabili di osservazione in modo da non trasmettere quelle posizioni per le quali si potrebbe risalire all'individuazione del soggetto. In particolare nei casi in cui il dettaglio territoriale includa un numero di occorrenze inferiore a 100, l'informazione sul livello territoriale sarà scalata al livello immediatamente superiore.

I dati analitici in forma anonima saranno forniti con riferimento ad una finestra temporale pari, al massimo, a tre anni. In ogni caso i codici numerici identificativi dei soggetti saranno calcolati all'atto della fornitura e non

conservati sul SII, al fine di non rendere ricollegabile la fornitura anonima né ai dati residenti sul SII, né a precedenti forniture dello stesso tipo.

E' fatto divieto all'ente erogatore di diffondere le informazioni anonime messe a disposizione dall'INPS.

Enti erogatori possono accedere alle informazioni delle attestazioni e dichiarazioni ISEE:

- in modalità web dal Portale INPS attraverso l'uso di credenziali individuali (PIN) assegnate dall'Istituto agli operatori dell'Ente/Amministrazione autorizzato;
- in cooperazione applicativa, secondo le regole standard del sistema pubblico di connettività, attraverso una porta di dominio accreditata e secondo lo schema di mutua autenticazione.

Gli operatori INPS, incaricati del trattamento secondo le regole generali dell'Istituto, accedono alla BDI attraverso il sistema standard di autenticazione e autorizzazione di Identity Management dell'Istituto.

### **6.3. La consultazione delle informazioni da parte della Guardia di Finanza.**

La Guardia di Finanza accede al sistema informativo dell'ISEE nell'ambito di indagini specifiche, anche delegate dall'Autorità giudiziaria, oppure nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento, in cui, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.P.C.M., una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni.

Per la prima finalità, la Guardia di Finanza può accedere all'attestazione riportante l'ISEE, al contenuto della DSU nonché agli elementi informativi necessari al calcolo, acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS ed AE, senza limitazioni territoriali, con le seguenti modalità:

- In modalità web, dal Portale INPS attraverso l'uso di credenziali individuali (PIN) assegnate dall'Istituto agli operatori dell'Ente/Amministrazione autorizzato;
- in cooperazione applicativa, secondo le regole standard del sistema pubblico di connettività, attraverso una porta di dominio accreditata e secondo lo schema di mutua autenticazione.

Per l'attività di programmazione, il controllo della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni avverrà secondo criteri selettivi da definire in attuazione del protocollo di intesa adottato al fine di disciplinare le regole generali della reciproca collaborazione tra l'INPS e la Guardia di finanza.

Fermo restando la definizione dei predetti criteri, l'accesso, ai sensi del comma 12, potrà riguardare le informazioni auto-dichiarate, relative agli autoveicoli, ovvero ai motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché alle navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU.

La Guardia di Finanza accede a tali informazioni con le predette modalità (modalità web e cooperazione applicativa).

Con riferimento ai controlli sul reddito, l'Istituto, in attuazione dell'art. 3 del Decreto Ministeriale del 7 novembre 2014, mediante il quale è stato approvato il modello tipo della DSU, dell'attestazione e delle relative istruzioni per la compilazione, comunica alla Guardia di Finanza i nominativi dei dichiaranti, che abbiano presentato il modulo integrativo, per i quali permangano discordanze tra quanto dichiarato nel predetto modulo e quanto rilevato negli archivi amministrativi di INPS ed AE.

#### **6.4. La consultazione delle informazioni da parte di altri soggetti: il mandato**



Al fine di garantire la conformità della consultazione delle informazioni con la normativa in materia di protezione di dati personali e la sicurezza degli accessi al SII è previsto che il dichiarante rilasci apposito mandato per il compimento delle seguenti attività :

- Assistenza nella compilazione della DSU;
- Ricezione della DSU e verifica della sua completezza;
- Trasmissione della DSU all'INPS (se il soggetto incaricato è diverso dall'INPS);
- Rilascio dell'attestazione riportante l'ISEE, del contenuto della DSU nonché degli elementi informativi necessari al calcolo dell'Indicatore acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS ed Agenzia delle Entrate;
- Accesso alla "lista dichiarazioni", messa a disposizione dall'Inps, per controllare l'esistenza di altra/e DSU, riferita al proprio nucleo familiare e/o attestazioni riportanti l'ISEE, già calcolato;
- Accesso alla "lista dichiarazioni" al fine di visualizzare e acquisire gli estremi della DSU riferita ad altro nucleo familiare indispensabile ai fini del calcolo di particolari indicatori (solo se il soggetto incaricato della ricezione è un CAF);
- Acquisizione dei dati auto-dichiarati, presenti in una precedente DSU, ai fini della compilazione di una nuova dichiarazione (solo se il soggetto incaricato della ricezione è un CAF);
- Richiesta all'INPS di oscuramento della DSU successivamente al rilascio dell'attestazione riportante l'ISEE (solo se il soggetto incaricato della ricezione è un CAF).

La legittimazione allo svolgimento delle predette attività da parte dei CAF è subordinata all'invio all'INPS – in modalità online, in cooperazione applicativa o con invio asincrono massivo - di copia del mandato di assistenza, opportunamente sottoscritto, corredato di copia del documento di riconoscimento dell'interessato.

## **7. Regole per la comunicazione dei dati per fini di monitoraggio, programmazione, ricerca e di studio.**

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, L'INPS, ai fini della predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE, provvede, secondo le indicazioni del Ministero, alle elaborazioni volte a fornire una rappresentazione in forma aggregata dei dati per macro-aree regionali, numerosità del nucleo familiare e fasce di età, nonché alla fornitura annuale al medesimo Ministero di un campione in forma individuale, ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili. Il campione può essere altresì utilizzato dal medesimo Ministero per effettuare elaborazioni a fini di programmazione, di ricerca e di studio.

La composizione del campione, come sopra identificato, per i successivi invii, si incrementa di nuove posizioni anonime e ripropone le posizioni trasmesse nei precedenti invii arricchendole di eventuali nuove informazioni sulle medesime posizioni.

L'INPS, inoltre, fornisce il campione in forma individuale, ma anonima, secondo le medesime modalità e per le medesime finalità alle Regioni e alle Province autonome che ne fanno richiesta, secondo le indicazioni delle stesse, con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza.

Le posizioni individuali, dei componenti i nuclei familiari ai fini ISEE, sono trasmesse prive dei dati anagrafici (CF, cognome, nome, data e luogo di nascita). Tali posizioni vengono identificate con un codice numerico, che ha natura casuale e non progressiva senza alcun riferimento ai dati oggetto di trattamento, creato appositamente per anonimizzare i dati in questione. Saranno applicati dei valori soglia per le variabili di osservazione in modo da non trasmettere quelle posizioni per le quali si potrebbe risalire all'individuazione del soggetto. In particolare nei casi in cui il dettaglio territoriale includa un numero di occorrenze inferiore a 100, l'informazione sul livello territoriale sarà scalata al livello immediatamente superiore.

I dati analitici in forma anonima saranno forniti con riferimento ad una finestra temporale pari, al massimo, a tre anni. In ogni caso i codici numerici identificativi dei soggetti saranno calcolati all'atto della fornitura e non conservati sul SII, al fine di non rendere ricollegabile la fornitura anonima né ai dati residenti sul SII, né a precedenti forniture dello stesso tipo.

E' fatto divieto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Province autonome di diffondere le informazioni anonime messe a disposizione dall'INPS.

#### **8. Criteri di sicurezza per l'utilizzo dei Servizi Forniti**

L'Ente che accede al SII è tenuto:

- ad utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità istituzionali, riportate nel decreto, nel rispetto della normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati e nel rispetto delle misure di sicurezza ed i vincoli previsti dal *Codice*;
- a non duplicare i dati consultati dal SII e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- ad utilizzare i servizi di consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva attraverso, ad esempio, i cosiddetti "robot";
- a consentire l'accesso esclusivamente a propri dipendenti designati quali incaricati o responsabili del trattamento dei dati personali in esame o a soggetti non dipendenti dell'ente stesso purché da quest'ultimo appositamente designati quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
- ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del *Codice*, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- a mantenere esatti e, se necessario, aggiornare i dati forniti all'INPS, comunicando eventuali variazioni tempestivamente e comunque entro 30

giorni dalla data in cui l'ente ha avuto conoscenza della variazione. I dati forniti devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità previste dal DM 5 Dicembre 2013 e dalla normativa di riferimento.

L'Ente è tenuto a mettere in atto misure idonee tecniche ed organizzative mirate alla prevenzione e rilevazione di accessi impropri, alla divulgazione o comunicazione a terzi dei dati consultati dal SII se non per le finalità previste dalla legge. L'Ente si impegna a comunicare ai propri incaricati del trattamento che, secondo quanto previsto dall'art. 31 del *Codice* e come descritto nel successivo paragrafo dedicato ai criteri per l'accesso all'applicazione web (Par. 8.3 lett. b),n.2) l'Istituto procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato. L'INPS e l'Ente erogatore congiuntamente, secondo le modalità previste nel successivo paragrafo 8.5 svolgono il controllo, anche a campione, del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite da questo decreto direttoriale.

In ogni caso gli operatori autorizzati dall'Ente sono tenuti all'osservanza della "Informativa per l'utilizzo del PIN di accesso ai servizi telematici dell'INPS" come resa nota attraverso il messaggio n.11837 del 23/07/2013 e comunicata agli utenti al momento del primo accesso.

#### **8.1. Figure di Riferimento**

Presso tutti gli enti che accedono alla BDI, è individuata una figura di riferimento, denominata "Amministratore locale", incaricato per l'assolvimento dei seguenti compiti:

- Effettuare, con apposito modulo, la richiesta di assegnazione di credenziali di accesso per gli utenti dell'Ente e delle autorizzazioni all'uso del servizio concesso dall'INPS;
- revocare le autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.
- adottare le procedure necessarie alla verifica sistematica ed alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati

rilasciate attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Responsabile del trattamento;

- comunicare eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati trasmessi o acceduti;
- effettuare la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
- adottare le procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie.
- monitorare il corretto utilizzo delle utenze da parte degli utenti dell'Ente autorizzati;
- comunicare all'INPS eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali.

Tutte le comunicazioni sopra descritte vanno effettuate all'INPS con PEC od altro strumento idoneo di comunicazione.

L'Amministratore locale dovrà essere espressamente nominato e incaricato dal legale rappresentante dell'Ente mediante il modulo riportato nell'allegato A che andrà consegnato alla sede INPS di riferimento (la medesima alla quale è indirizzata la richiesta di PIN per l'accesso al sistema INPS).

## **8.2 Criteri per l'accesso ai servizi via S-FTP**

Il canale S-FTP è riservato esclusivamente alle comunicazioni telematiche tra INPS e AE.

### **a) Modalità di fruizione**

I trasferimenti sono garantiti esclusivamente tramite canale telematico sicuro (s-FTP, FTP(s), etc..) che prevede la modalità "Client/Server" con il front-end del sistema INPS per prelevare o inviare i flussi oggetto di comunicazione.

### **b) Regole di sicurezza**

#### **1. Modalità di accesso**

L'accesso ai servizi resi disponibili è consentito solo attraverso il processo di seguito descritto.

La connessione con il Server Pubblico dell'Istituto (invia.inps.it) avverrà con lo scambio delle chiavi/certificati di crittografia e utilizzando le credenziali di accesso (utenza e password) che verranno fornite dal responsabile dell'Infrastruttura di Trasferimento dati dell'INPS ai referenti di AE.

**2. Tracciamento degli accessi**

L'Istituto conserverà traccia, per ogni accesso, di tutte le operazioni effettuate con le credenziali rilasciate.

**3. Vincoli e restrizioni**

L'accesso sarà consentito esclusivamente dall'IP pubblico di AE specificamente abilitato a raggiungere attraverso i firewall dell'INPS il server ftp dell'Istituto.

**8.3.Criteri per l'accesso all'applicazione web**

**a) Modalità di fruizione**

L'accesso ai servizi di consultazione online previsti dalla convenzione sono fruibili attraverso la rete SPC o la rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS.

**b) Regole di sicurezza**

**1) Modalità di accesso**

L'accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell'Ente. Agli operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi. L'accesso potrà avvenire attraverso il codice fiscale personale ed un PIN fornito dall'INPS, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza.

Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Ente, anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (VPN). E' esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up e dunque è

necessario che l'Ente si avvalga di connettività internet, o infranet, con IP statico.

2) Tracciamento degli accessi

Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di poter risalire all'autore degli accessi. Per ogni transazione effettuata vengono registrati i riferimenti temporali, l'autore dell'accesso, il tipo di operazione effettuata, gli estremi identificativi dei dati trattati, l'indirizzo IP di provenienza.

3) Vincoli e restrizioni

Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati all'esterno del contesto lavorativo dell'Ente, l'INPS si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai servizi online solo in particolari fasce orarie (dalle ore 8.00 alle ore 20.00).

4) Richiesta delle credenziali di accesso

La richiesta di attribuzione di credenziali di accesso da parte dell'Ente può essere effettuata dal legale rappresentante o dall'Amministratore Locale da esso nominato.

La richiesta può essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica, che verrà resa disponibile sul sito dell'INPS, da consegnare alla struttura INPS preposta o attraverso un apposito servizio online ad esclusivo uso dell'Amministratore locale nominato. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza l'accesso a tale servizio online avverrà attraverso un token OTP (One Time Password) assegnato dall'INPS all'amministratore locale. La concessione dell'accesso al servizio online di gestione delle autorizzazioni sarà subordinata ad una valutazione da parte dell'INPS in relazione al numero di utenze assegnate all'Ente.

L'Ente dovrà comunicare tempestivamente la cessazione di eventuali utenze o abilitazioni al venir meno delle condizioni che hanno portato alla loro attivazione.

5) Misure per evitare la duplicazione dei dati, la creazione di banche dati autonome e l'estrazione massiva

L'INPS, attraverso il sistema centrale di tracciamento degli accessi, con specifiche funzioni di monitoraggio (auditing) e notifica, verifica la frequenza e la numerosità delle posizioni interrogate.

Il servizio di tracciamento registra, per ogni singola transazione di consultazione di dati del SII, il codice identificativo dell'operatore dell'ente che effettua l'accesso e il codice identificativo della posizione acceduta.

Al raggiungimento di determinate soglie di attenzione, rilevate dal servizio di auditing, l'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'accesso dell'utenza del soggetto che ha compiuto le interrogazioni.

#### **8.4.Criteri per l'accesso ai servizi di cooperazione applicativa**

##### **a) Modalità di fruizione**

I servizi di cooperazione applicativa sono forniti esclusivamente tramite gli standard SPCOOP attraverso Porte di Dominio (PDD) certificate.

##### **b) Regole di sicurezza**

###### 1. Modalità di accesso

L'accesso ai servizi resi disponibili dalla PDD INPS è consentito solo attraverso un processo di mutua autenticazione SSL attraverso i certificati identificanti le PDD e dunque attraverso il protocollo HTTPS.

###### 2. Tracciamento degli accessi

Al fine di consentire il tracciamento degli accessi l'Ente dovrà comunicare, per ogni invocazione dei servizi, un codice identificativo univoco dell'operatore che ha determinato la chiamata al servizio. Il suddetto codice identificativo deve essere riferito univocamente al singolo utente incaricato del trattamento che ha dato origine alla transazione; l'Ente, laddove vengano utilizzate utenze codificate (prive di elementi che rendano l'incaricato del trattamento direttamente identificabile), deve in ogni caso garantire all'Istituto la possibilità, su richiesta, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario.

###### 3. Vincoli e restrizioni



L'accesso sarà consentito esclusivamente dall'IP pubblico utilizzato dalla porta di dominio dell'Ente.

**4. Misure per evitare la duplicazione dei dati la creazione di banche dati autonome e l'estrazione massiva**

L'INPS, attraverso il sistema centrale di tracciamento degli accessi, con specifiche funzioni di monitoraggio (auditing) e notifica, verifica la frequenza e la numerosità delle posizioni interrogate.

Il servizio di tracciamento registra, per ogni singola transazione di consultazione di dati del SII, il codice identificativo dell'operatore dell'ente che effettua l'accesso e il codice identificativo della posizione acceduta.

Al raggiungimento di determinate soglie di attenzione, rilevate dal servizio di auditing, l'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'accesso dell'utenza del soggetto che ha compiuto le interrogazioni.

**8.5. Verifiche sugli accessi**

Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente documento l'INPS effettua controlli a campione su tutti gli accessi nonché controlli automatizzati per l'individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli operatori autorizzati.

Il monitoraggio delle anomalie è condotto con modalità adattative sulla base dell'osservazione di indicatori statistici degli accessi e di eventi che si discostano dalle medie o che evidenziano situazioni riconducibili a criteri di attenzione prefissati.

In presenza di anomalie o sospette irregolarità nei predetti accessi, si provvederà con immediatezza alla richiesta di chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere ed alla documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati.

Il mancato invio di quanto richiesto ovvero l'inoltro di documentazione non esaustiva comporterà l'immediata disabilitazione dell'utenza. Nel caso in cui si riscontrino elementi tali da integrare una eventuale ipotesi di reato l'INPS procederà con la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali e

alle altre Autorità competenti, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell'Istituto.

Nel caso in cui l'irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all'invio della richiesta di documentazione giustificativa si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell'utenza interessata.

#### **9. Regole di conservazione dei dati**

L'Istituto si impegna a tenere in linea i dati della Banca dati ISEE per una durata di anni 5. Trascorso tale termine i dati verranno archiviati e conservati con i sistemi di back up dell'Istituto.

Oltre il termine di conservazione previsto, i predetti dati non saranno recuperati e visualizzati da soggetti terzi, se non nei casi previsti dalla legge o su richiesta dell'Autorità giudiziaria.

In ogni caso, i soggetti che accedono al sistema dovranno conservare i medesimi dati per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle finalità istituzionali.